



## ***Studio Annalise Keating***

---

**Caso n. 1 del 29.09.2021**

**Gruppo: FIAMINGO**

**Componenti del gruppo: Giulia Fiamingo, Emma Lucia Donvito, Federica Fleischmann, Sara D'Amore**

**Discussione in aula: SI**

---

### **Soluzione del caso:**

Il comportamento tenuto da Arturito durante la riunione condominiale non è penalmente rilevante, essendo il reato di bestemmia depenalizzato dall'art. 57 d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507. Il suo comportamento configura illecito amministrativo sanzionabile nella specie con un'ammenda (sanzione amministrativa pecuniaria da 51 euro a 309 euro).

Il comportamento tenuto da Arturito dopo la riunione integra il reato di percosse (art. 581 c.p.), procedibile tuttavia solo a querela della parte offesa (con applicazione della pena di reclusione fino a sei mesi o con multa fino a 309 euro).

Tuttavia Arturito, qualora il condomino decida di querelarlo, potrà invocare l'attenuante dell'art. 62 n.2 c.p. Secondo l'art. 581 c.p., letto in combinato disposto con l'art. 62 n.2 c.p. il comportamento del reo che agisce in stato d'ira determinato da fatto ingiusto altrui può essere valutato dal giudice con minore rigore, nella determinazione della pena con applicazione della circostanza attenuante comune della provocazione (il fatto ingiusto, nel caso di specie, consiste nella calunnia subita da Arturito). Il giudice potrebbe decidere di applicare al reo solo la sanzione pecuniaria in luogo della pena della reclusione.

Il condomino invece, che ha accusato Arturito di molestare sua moglie su Facebook, inoltrando formale denuncia all'autorità giudiziaria, risponde per il reato di calunnia secondo l'art. 368 c.p.

In ordine al reato di molestie, si segnala che secondo la Corte Suprema di Cassazione Prima Sezione Penale sentenza n.935/2014 social network e community sono riconducibili alla nozione di luogo aperto al pubblico in quanto "piazza immateriale che consente un numero indeterminato di accessi e di visioni...(omissis)"; essendo dunque la social community (Facebook nel caso di specie) luogo aperto al pubblico, il comportamento di chi reca a taluno molestia o disturbo integra il reato di molestie.